

ASSOCIAZIONE CULTURALE CLAMPUS – ONLUS

Sede nel Comune di Altissimo (VI) - Via Molino n.33
Codice Fiscale 90009700247

DETERMINA DEL PRESIDENTE

Premesso che:

- con verbale dell'Assemblea straordinaria del 18 marzo 2026 gli associati hanno approvato il nuovo statuto dell'Associazione finalizzato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- con la medesima deliberazione l'Assemblea ha conferito al Presidente, sig. Luca Balsemin, l'incarico di procedere con il deposito dello statuto e con la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, nonché la facoltà di apportare le variazioni statutarie eventualmente richieste dagli Uffici del RUNTS che non comportino una nuova deliberazione assembleare;
- con nota prot. n. 297651 del 28 maggio 2026 l'Ufficio RUNTS della Regione del Veneto ha richiesto l'integrazione dell'articolo 16 dello statuto, precisando che le modalità di esercizio del diritto degli associati di esaminare i libri sociali devono essere disciplinate direttamente nello statuto;

considerato che

- la modifica richiesta riguarda esclusivamente la disciplina delle modalità di consultazione dei libri sociali e non incide sulle finalità, sulla struttura organizzativa o sugli elementi essenziali dello statuto;
- la stessa rientra tra gli interventi espressamente demandati dall'Assemblea al Presidente ai fini del perfezionamento della procedura di iscrizione al RUNTS;

il Presidente DETERMINA

1. di recepire la richiesta formulata dall'Ufficio RUNTS della Regione del Veneto con nota prot. n. 297651 del 28 maggio 2026;
2. di approvare la modifica dell'articolo 16 dello statuto dell'Associazione secondo il testo riportato nell'Allegato A alla presente determina;
3. di confermare in ogni altra parte il testo dello statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 18 marzo 2026;
4. di procedere al deposito della presente determina e dell'Allegato A presso l'Agenzia delle Entrate, nonché alla trasmissione della documentazione aggiornata all'Ufficio RUNTS per il perfezionamento della procedura di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Altissimo, 3 giugno 2026

Il Presidente:

Luca Balsemin



**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il 8/06/2026.....

Al n. 140 SERIE 3.....

TASSE LIQUIDATE EURO ESENTE



LA FUNZIONARIA (*)

Mimma Chiego

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CLAMPUS – ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore, di seguito “CTS”), un’associazione senza scopo di lucro denominata **“ASSOCIAZIONE CULTURALE CLAMPUS - ENTE DEL TERZO SETTORE”**, in forma abbreviata **“ASSOCIAZIONE CULTURALE CLAMPUS - ETS”**, di seguito “l’Associazione”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Altissimo (VI), in località Molino, Via Molino n.33. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. L’Associazione può istituire sedi operative e/o domicili secondari anche in altri Comuni, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – PRINCIPI FONDANTI, FINALITÀ E NATURA GIURIDICA

L’Associazione opera senza scopo di lucro, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione ha come scopo la realizzazione di una più ampia conoscenza e diffusione dei valori e del patrimonio culturale della Valle del Chiampo, della sua storia, delle tradizioni, della linguistica e dell’economia; nonché della tutela e valorizzazione delle opere d’arte, dei beni naturali ed architettonici locali, sostenendo inoltre la divulgazione conoscitiva delle ricerche e degli studi effettuati a cura dell’Associazione.

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e indipendente.

Ogni eventuale avanzo di gestione, provento o contributo sarà impiegato unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

L’Associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) a decorrere dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e utilizzerà l’acronimo ETS nella denominazione e nei propri atti solo dopo l’avvenuta iscrizione.

Art. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e successive modificazioni.

In particolare, l’Associazione svolge attività riconducibili alle lettere i), d), l), f), t) u) del comma 1 del medesimo articolo, e cioè:

- **lettera i):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (mostre, spettacoli, presentazione di libri, eventi culturali);
- **lettera d):** attività culturali di interesse sociale con finalità educative (laboratori manuali, corsi di artigianato, centri estivi a carattere educativo);
- **lettera f):** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- **lettera u):** erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

Lo svolgimento delle suddette attività potrà comportare il compimento di operazioni di natura finanziaria, immobiliare e mobiliare, funzionali al loro esercizio e al perseguimento degli scopi associativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- ottenere concessioni amministrative, finanziamenti, contributi, sponsorizzazioni ed ogni altro mezzo, atto o strumento opportuno al conseguimento dei propri scopi;
- porre in essere o stipulare contratti, convenzioni e accordi con enti pubblici o privati per il finanziamento, la regolamentazione e la puntuale esecuzione delle attività deliberate;
- organizzare, allestire e gestire, direttamente o indirettamente, librerie, eventi, archivi, caffè letterari, punti di incontro e spazi, comunque, finalizzati al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- partecipare in associazioni, consorzi, altri enti, anche societari, per la cogestione e promozione di attività analoghe a quelle svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- ottenere crediti, misure di sostegno e finanziamenti in genere procedendo anche ad operazioni creditizie, finanziarie, bancarie ed altri interventi con ogni tipo di garanzia anche reale;
- sottoscrivere atti per la concessione in uso e/o la gestione anche in forma indiretta di beni mobili anche immateriali, immobili, siti e realtà culturalmente rilevanti;
- promuovere intese anche di carattere associativo con Enti scientifici e/o culturali, con associazioni e/o fondazioni con scopi simili e condivisi.

Tutte le attività di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Codice del Terzo Settore e dalle normative vigenti.

Art. 4 – Attività diverse

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano:

- secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nel presente statuto;
- individuate nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'individuazione e la disciplina delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che ne verifica annualmente la coerenza e la proporzione rispetto all'insieme delle attività svolte. In conformità a quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del Codice del Terzo Settore, in relazione all'attività diversa eventualmente esercitata, l'Associazione è tenuta a mantenere una contabilità separata.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in modo continuativo, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, come previsto dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

Le raccolte fondi possono essere svolte attraverso:

- sollecitazioni al pubblico di donazioni, lasciti o contributi;
- organizzazione di eventi pubblici anche con attività accessorie di vendita o intrattenimento;
- strumenti digitali, compresi i canali online, le piattaforme di crowdfunding e i social media;
- ogni altra modalità consentita dalla normativa vigente.

I proventi derivanti dalle raccolte fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento delle attività istituzionali e di interesse generale dell'Associazione.

Art. 6 – Associati (categorie dei soci)

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche (enti, fondazioni, associazioni, cooperative, comitati, ecc.), che condividano i principi fondanti e le finalità statutarie e si impegnino a rispettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.

L'Associazione è composta da **associati**, suddivisi nelle seguenti categorie:

Associati fondatori (detti anche “soci fondatori”), persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e hanno contribuito alla formazione del patrimonio iniziale. Essi sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale;

Associati ordinari (detti anche “soci ordinari”), persone fisiche o giuridiche che aderiscono successivamente, condividendo le finalità associative e versando la quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, **godono degli stessi diritti e doveri e hanno parità di trattamento** all'interno dell'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza previsti dal Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere informati sull'attività dell'Associazione.

Art. 7 – Procedura di ammissione

L'ammissione all'Associazione in qualità di socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta motivata del richiedente, contenente:

- i dati anagrafici (o identificativi nel caso di ente);
- la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione;
- l'impegno a rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di diniego, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato. È ammesso il ricorso all'Assemblea, che delibera in via definitiva nella prima convocazione utile.

L'ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo ed è annotata nel libro degli associati.

La qualifica di associato è personale, non trasmissibile e non delegabile, salvo i casi in cui l'associato sia un ente. In tal caso, l'ente esercita i diritti sociali tramite un rappresentante formalmente designato.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto:

- a partecipare alla vita associativa e alle assemblee;
- ad esercitare il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi sociali;
- ad accedere ai documenti associativi e a ricevere informazioni sulle attività e sull'andamento dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di voto in assemblea, indipendentemente dalla quota associativa versata, nel rispetto del principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- sostenere le finalità dell'Associazione con una partecipazione coerente e responsabile;
- versare, se previsto, la quota associativa annuale, obbligatoria per i soci ordinari e non dovuta per i soci fondatori, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- recesso volontario, da comunicarsi al Consiglio Direttivo;
- decadenza, in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;
- morosità nel versamento della quota associativa, protratta per oltre sei mesi;

- decesso;

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle somme versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e revisione (eventuale).

Gli organi restano in carica per la durata stabilita dal presente statuto e operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 11 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e costituisce l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni associato ha diritto a un solo voto, nel rispetto del principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Può essere convocata anche:

- per l'approvazione del bilancio preventivo;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima della data fissata, anche con strumenti telematici (e-mail o altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità della comunicazione).

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in videoconferenza o modalità telematica, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e di voto.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti gli associati anche in assenza di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega, salvo che lo statuto o la legge richiedano una maggioranza qualificata.

È ammessa la delega del diritto di voto.

Per le modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Qualora le modifiche siano adottate per adeguamento a disposizioni inderogabili di legge, si applicano le modalità e maggioranze previste dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e ha il compito di indirizzare e controllare l'attività degli altri organi sociali. In particolare, è competente a deliberare su:

- approvazione del bilancio consuntivo e, anche del bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, determinando, nel rispetto dei limiti di legge e delle disposizioni statutarie, l'eventuale compenso spettante esclusivamente ai componenti particolarmente coinvolti e assorbiti nelle attività gestorie;
- modifiche statutarie;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può inoltre fornire indirizzi generali sulle attività da realizzare e sulle priorità d'intervento, nonché esprimere orientamenti in merito a progetti o collaborazioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero compreso tra tre e sette membri eletti dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni. I suoi membri restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e sono rieleggibili.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché non venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio, i posti vacanti sono occupati, nell'ordine di preferenza risultante dalle ultime elezioni, dai primi dei non eletti, che restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata con urgenza per procedere alla nomina del nuovo organo.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente per sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
- predispone e approva il bilancio preventivo;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- delibera in merito agli accantonamenti a riserve patrimoniali e all'eventuale utilizzo delle stesse a servizio dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- convoca l'Assemblea e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- delibera sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;
- determina l'ammontare e le modalità di versamento dell'eventuale quota associativa;
- delibera lo svolgimento delle attività diverse, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- delibera eventuali collaborazioni o convenzioni con enti pubblici o privati;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dal Vicepresidente per motivi di necessità o di urgenza;
- delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente riservato ad altri organi dallo statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno.

Le riunioni possono tenersi anche in modalità telematica, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva possibilità di intervento, il regolare svolgimento dell'adunanza e la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione da parte del Presidente.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a terzi la rappresentanza per il compimento di specifici atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in modalità telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il componente del Consiglio Direttivo che si trovi, anche potenzialmente, in conflitto di interessi rispetto a una specifica deliberazione ne dà comunicazione, si astiene dalla discussione e dal voto; l'astensione e le relative motivazioni sono verbalizzate e il componente non è computato nel calcolo della maggioranza per quella deliberazione.

Salvo che per la redazione e l'approvazione dei bilanci annuali, nonché nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tali ipotesi deve essere assicurata a tutti i componenti adeguata e tempestiva informazione sull'argomento oggetto della decisione, che deve risultare con chiarezza dai documenti sottoposti alla loro valutazione. Le decisioni si considerano validamente adottate con il voto

favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e devono risultare da apposito documento sottoscritto da tutti i componenti, conservato agli atti dell'Associazione.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è, come principio generale, gratuita. L'assemblea, al momento della nomina, può tuttavia deliberare l'attribuzione di un compenso ai componenti che risultino particolarmente coinvolti e assorbiti nelle attività gestorie dell'Associazione, nel rispetto dei limiti di legge e delle disposizioni statutarie.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto. L'Assemblea può stabilire eventuali limiti di mandato.

Non può ricoprire la carica di Presidente chi sia legato all'Associazione da rapporto di lavoro subordinato. Qualora nel corso del mandato il Presidente instauri tale rapporto, la carica si intende cessata di diritto dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea degli Associati;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione, vigilando sull'attuazione dello statuto e sul rispetto delle finalità associative;
- può adottare, in casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Nell'ambito della rappresentanza legale, il Presidente provvede alla stipula dei contratti di lavoro e alla gestione dei rapporti con il personale dipendente, in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato, o da un altro consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Per specifici atti o operazioni, il Presidente può conferire procura speciale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche a soggetti diversi dai componenti dell'organo amministrativo.

Art. 15 – Organo di controllo e revisione legale

L'Associazione può istituire un organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dalla legge o per libera determinazione dell'Assemblea.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida ministeriali;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Se ricorrono anche le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere iscritto al Registro dei revisori legali.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile, e opera secondo criteri di indipendenza e autonomia.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Il revisore legale può essere nominato anche su base volontaria.

Art. 16 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri, la cui tenuta è a cura del Consiglio Direttivo:

- il libro degli associati;
- il libro dei volontari, ove presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, anche con modalità informatiche, purché siano assicurate l'identificazione dei contenuti, la loro integrità e la data certa di formazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione con modalità tali da non intralciare la gestione associativa. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza.

Art. 17 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative, se previste;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o contratti con enti pubblici o privati;
- entrate derivanti da attività di interesse generale, svolte anche mediante convenzioni, comprese le rette o i contributi versati dalle famiglie o dagli utenti beneficiari dei servizi prestati dall'Associazione;

- entrate derivanti da attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- proventi da raccolte fondi occasionali o continuative, anche in forma organizzata, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e delle relative linee guida ministeriali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle norme vigenti.

Le risorse sono impiegate per il perseguimento delle finalità statutarie e secondo criteri di economicità, trasparenza ed efficienza, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente stabiliti dai soggetti eroganti.

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste, o ai fini istituzionali direttamente connessi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare accantonamenti a riserve patrimoniali per garantire la stabilità economica e la continuità delle attività istituzionali, nonché deliberare il loro eventuale utilizzo a servizio delle attività di interesse generale.

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- il fondo di dotazione minimo destinato a garantire la stabilità patrimoniale dell'Associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- i beni mobili e immobili pervenuti e che pervengano all'Associazione a qualunque titolo;
- le erogazioni, donazioni e lasciti, nonché gli avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio;
- ogni altra entrata destinata per espressa volontà dei donanti o per deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo a costituire patrimonio.

Il patrimonio è vincolato alla realizzazione delle finalità statutarie e costituisce garanzia per le obbligazioni assunte dall'Associazione.

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare in modo veritiero, corretto e trasparente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può predisporre un bilancio preventivo, da approvarsi secondo quanto previsto dal presente statuto.



Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea che ne delibera l'approvazione, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e, se previsto, alla relazione dell'organo di controllo.

Art. 20 – Volontari e assicurazione

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontariato di persone fisiche, in modo occasionale o continuativo.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro, tenuto a norma dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

I volontari operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non possono essere in alcun modo retribuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo i criteri definiti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione garantisce ai volontari iscritti nel registro la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività, in conformità all'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria delibera in merito alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo è devoluto, su proposta del Consiglio Direttivo, e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, con priorità per quelli attivi nei settori dell'assistenza e della tutela della salute, oppure a fini di pubblica utilità.

È in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio dell'Associazione durante la sua vita e in fase di liquidazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di estinzione, i beni costituenti il patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica non possono essere devoluti se non nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 22 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e delle relative norme di attuazione.

Qualora sopravvengano modifiche normative che impongano adeguamenti statutari per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima Assemblea utile. Resta comunque riservata

all'Assemblea la competenza esclusiva sulle modifiche riguardanti la denominazione, le finalità e le attività di interesse generale dell'Associazione.

Arzignano, 3 giugno 2026

